



TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE
SEZIONE COMMERCIALE

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Anna Rita Pasca	- Presidente est.
dott. Francesco Ottaviano	- Giudice
dott. Giancarlo Maggiore	- Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento per CONCORDATO n. 5/2022 r.g.,

chiesto da:

TUNDO VINCENZO S.P.A. (c.f. e p.i.: 03733040756), con sede in Zollino (LE), alla via Madonna di Loreto n.7, in persona del suo Amministratore unico e legale rappresentante, assistito dall'avv. Sandro MATINO,

RICORRENTE

Deve premettersi che ad una prima istanza di concordato preventivo è seguita, alla scadenza del termine assegnato – la rinuncia e il contestuale deposito di proposta e da piano di concordato (n.5/2022 r.g. conc.), seguito da apertura della procedura di Concordato Preventivo della società TUNDO VINCENZO S.P.A. (c.f. e p.i.: 03733040756), con nomina Commissari Giudiziali in persona dell'avv.to Maria Augusta Dramisino e del dr. Ivan Carpentieri, da convocazione dei creditori (poi rinviata per necessità di verifica dei valori – per attivo e passivo – esposti nella proposta), da relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 172 L. F., da osservazioni avverso la stessa e da richiesta del Tribunale di integrazione e chiarimenti, dall'acquisizione di ulteriori informazioni e, successivamente, da relazione dei Commissari Giudiziali ex art. 173 l.f. e da fissazione di udienza per l'instaurazione del contraddittorio in ordine alla stessa, rinviata a causa del decesso di uno dei componenti del Collegio e poi fissata al 18 aprile 2023 per decidere – in contraddittorio con le parti ed i creditori – in ordine alla revoca dell'apertura del concordato e alla dichiarazione di fallimento, seguita dall'acquisizione di ulteriori relazioni sia in ordine alla continuità dell'attività volta a preservare i valori dell'azienda, sia in



ordine alla possibilità di proseguire con la proposta di concordato in continuità in luogo della dichiarazione di fallimento, con necessario esercizio provvisorio.

La vicenda ha avuto un iter complesso, in particolare dopo il deposito di relazione ex art. 173 l.f. da parte dei Commissari Giudiziali, avendo la difesa di Tundo s.p.a. contestato le valutazioni degli stessi, anche per mezzo di corposa relazione tecnica di parte (del prof. Stefano Adamo), volta ad evidenziare asseriti errori nella valutazione dei dati e la possibilità, per Tundo spa, di proseguire con il concordato in parziale continuità, continuità – va detto – che va preservata anche nella dichiarazione di fallimento, atteso l’interesse a preservare la continuità aziendale, preservata da Tundo Vincenzo s.p.a. anche con reiterate istanze di partecipazione a gare di appalto pubbliche, con relazioni sempre favorevoli dei Commissari giudiziali, potendo in tal modo la società conseguire utili che, ancorché in alcuni casi modesti, comunque appaiono necessari a preservare il valore della continuità aziendale.

In particolare, nella **relazione ex art. 173 L.F.** i Commissari Giudiziali, all’esito del censimento dei creditori e della definizione del passivo concordatario, della verifica della circolarizzazione dei crediti della società e la definizione dell’attivo concordatario, tenendo altresì conto di nuovi appalti, hanno evidenziato che la loro relazione particolareggiata ex art. 172 l.f. ha sostanzialmente evidenziato criticità che li hanno indotti a condurre ulteriori analisi <<al fine di rendere un quadro che fosse esaustivo e completo su tutti i piani di verifica che la redazione di tale relazione comporta>>, così ritenendo sussistente la non fattibilità della proposta <<rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue>>, per molteplici ragioni in tale relazione esposte ed in particolare per <<inettitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati che rende priva di coerenza la prospettazione resa nella proposta>>.

A tali conclusioni i Commissari Giudiziali sono pervenuti ritenendo:

- 1) carente un adeguato piano finanziario nei termini in cui lo stesso andava redatto e/o integrato per una società delle dimensioni della Tundo spa, carenza che ha reso complesse e in parte non possibili le loro necessarie valutazioni (segnalando di aver richiesto sul punto reiteratamente chiesto integrazioni, non adeguatamente pervenute – veds. pag.43-44 della relazione); valutazione contestata dalla difesa di Tundo spa;
- 2) <<confusione>> sul fronte dell’individuazione esatta del ceto creditorio per assenza di <<una elencazione analitica e precisa, sia sul fronte contabile sia nell’ambito della proposta, di tutti i beni che compongono il suo patrimonio>>; i Commissari Giudiziali hanno in particolare rilevato che – oltre a differenze considerevoli di stima - nella perizia



del perito Giulianelli nominato dai Commissari è emerso che sarebbero stati dalla ricorrente <<ignorati 83 automezzi sempre di proprietà della debitrice, documentati, invece, come i restanti, dalle visure provenienti dal PRA. Sicché, per effetto dell'operato della debitrice, questi 83 automezzi, pur risultando di sua proprietà, contabilmente, non figurano più nel patrimonio aziendale, tanto che non sono stati inseriti nemmeno tra le attività concordatarie>>; sul punto la Tundo spa assume che trattasi verosimilmente di beni privi di valore, dismessi e/o non reperiti; i Commissari evidenziano tuttavia che questa evenienza non è dimostrata, né è rilevabile dalle scritture contabili: in sostanza essa non è riscontrabile in assoluto, essendo stata posta in essere una modalità di svalutazione cumulativa e forfettaria, laddove, al contrario, <<la pratica della svalutazione per le immobilizzazioni materiali è disciplinata dall'art 2426, n.3, c.c. il quale dispone che la svalutazione può essere portata a termine se si accerta che il valore di mercato, di un singolo bene, è durevolmente inferiore rispetto al residuo da ammortizzare (valore contabile)>>, concludendo infine nel senso che <<il valore contabile del patrimonio, con riguardo a quelli che sono definiti "altri beni" nel bilancio della società al 31.12.2021, non corrisponde a quello che, anche stando alla stima resa ed acquisita dalla società, seppur prudenzialmente ridotta, è il loro valore da attribuire agli automezzi nel complesso>>;

3) assenza di <<una specifica menzione dei crediti vs clienti se non a pag. 182 del ricorso, laddove nel rassegnare i tempi e le modalità di esecuzione del piano viene ipotizzato che essi sia riscossi per il 50% dell'ammontare stimato (€ 1.748.086,48) nel 2023 e per il restante 50% nel 2024; analoga previsione viene prospettata per il credito c.d. "ristori">>, la cui eventuale parziale riscossione la Tundo avrebbe dovuto appostare in un conto specifico;

3) la non adeguatezza delle relazioni periodiche, ritenuta tale da integrare una <<confusa e distorta rappresentazione, utilizzazione e collocazione dei fondi>> e da costituire <<elemento di inammissibilità della proposta>> anche per <<la constatata presenza di un contenzioso così variegato e copioso>> che <<avrebbe dovuto imporre una sua definizione particolareggiata e giustificata in maniera differenziata in relazione al petitum ed alla causa petendi di ciascuna causa>>.

Tali valutazioni sono state ampiamente e diffusamente contrastate dalla la difesa e dai consulenti della Tundo spa e richiedono una puntuale valutazione.

Deve il **Tribunale** premettere che, come noto, non compete a questo ufficio la valutazione della convenienza del piano e della proposta, atteso che la stessa è rimessa in via esclusiva ai creditori la cui espressione di voto deve tuttavia avvenire nell'ambito di dati oggettivi e



chiari, non sussistenti sulla base di quanto evidenziato in modo diffuso dai Commissari Giudiziari, innanzi oggetto di estrema sintesi (rinviandosi per una diffusa analisi alla relazione degli stessi).

Tanto premesso, deve tuttavia ritenersi che nel caso in esame dall'analisi compiuta dai Commissari giudiziali siano emerse carenze tali da determinare il venir meno dei presupposti stessi per l'ammissione alla procedura concordataria della proposta rivolta dalla Tundo Vincenzo spa ai suoi creditori, e ciò in linea con quanto previsto dall'art. 186 bis ult co l.f e 173 3 co l.f..

Rilevante appare in primo luogo la circostanza che la società ha dimostrato di non essere in grado di colmare il deficit informativo reiteratamente segnalato dai Commissari, restando pertanto la inadeguatezza – ove non anche la mendacità – delle informazioni fornite ai creditori dalla Tundo Vincenzo spa, tali da rendere la proposta loro rivolta, inattendibile e non fattibile, come segnalato dai Commissari.

Inoltre la società, nonostante gli esiti della relazione ex art.172 l.f., non ha inteso provvedere alla modificazione della domanda, della proposta e del piano nei termini a lei consentiti dall'art. 172 2 co l.f., motivo per cui tale attività è da ritenere oramai preclusa.

Sul punto sarebbe sufficiente far presente che anche la sola omessa indicazione di un considerevole numero di mezzi che pure dai registri risultano intestati alla società (emersa in seguito alle verifiche eseguite dai Commissari giudiziali e dal perito stimatore dagli stessi designato) già integra una condotta diretta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori ai sensi dell'art. 173 3 co l.f., trattandosi di omissione (alla quale la Tundo spa non è stata in grado di sopperire) idonea ad alterare la corretta valutazione dei creditori circa la reale situazione del patrimonio dell'impresa debitrice, sia rispetto allo stato attuale che nella prospettiva della successiva attuazione del piano concordatario”, così venendo pregiudicato il diritto dei creditori alla formazione consapevole e genuina del consenso sul contenuto della proposta di concordato”.

In particolare, è emersa la sussistenza di 83 automezzi non inseriti nella perizia Giulianelli, ma risultanti dalle visure PRA; come segnalato, tra questi 83 automezzi, 61 sono stati rinvenuti nell'elenco consegnato dall'amministratore dapprima ai commissari e poi all'ing. Costantino e 22 non sono contemplati in alcuno dei documenti esaminati. La analisi contabile del trattamento degli automezzi di proprietà della società, come verificato dai Commissari, ha evidenziato che un anno prima della domanda di concordato è stato creato un complesso articolo in partita doppia: *<<al 02.01.2021 l'intero costo storico degli automezzi di proprietà pari ad €.12.468.216 è stato sostituito in contropartita da un nuovo*



valore degli automezzi per €1.978.524, corrispondente al valore assegnato dalla perizia Giulianelli (vedasi trattazione da pag. 48 a pag. 50) che però contempla solo 222 automezzi e non tutti gli automezzi accertati dagli scriventi in titolarità della società. L'aver realizzato una pulizia con la creazione di questa posta contabile, senza un inventario e senza una sequenza logica che testimoniassero il processo di svalutazione adottato, non trova giustificazione soprattutto con riferimento ai mezzi acquistati recentemente e cioè nell'anno 2020, rendendo impossibile verificare, singolarmente, quanti e quali mezzi preesistenti siano stati soggetti a questo intervento, e controllare la correttezza e coerenza di ogni singola operazione di svalutazione. Questa constatazione diviene più gravosa laddove si consideri che nella perizia Giulianelli, come detto, sono stati ignorati 83 automezzi sempre di proprietà della debitrice, documentati, invece, dalle visure provenienti dal PRA. Sicché, per effetto dell'operato della debitrice, questi 83 automezzi, pur risultando di sua proprietà, contabilmente, non figurano più nel patrimonio aziendale, tanto che non sono stati inseriti nemmeno tra le attività concordatarie. A tale dato si aggiunge il trattamento dei mezzi a leasing del quale pure non si ha cognizione precisa né tantomeno chiara: lo scenario rappresentato contabilmente dalla debitrice non coincide sul piano amministrativo con i successivi riscontri che il PRA ha prodotto agli scriventi Commissari il 22.7.2022; dalle visure, infatti, risulta che, a quell'epoca, i mezzi ancora detenuti ufficialmente in leasing dalla Tundo Vincenzo. S.p.A., erano in numero di 138 ma ad oggi non si ha contezza di quanti siano stati restituiti e di quanti siano stati riscattati. La sottovalutazione della definizione di questa posta contabile, di rilevanza nodale ai fini patrimoniali, incide sulla intellegibilità della proposta oltre che sulla veridicità dei dati di riferimento>>>.

Tale condotta, emersa dalle verifiche dei Commissari e non chiarita o emendata da Tundo spa, integra atto diretti a rendere non intellegibile la proposta concordataria ai creditori, tale da dover essere considerato atto in frode tale da determinare la revoca dell'ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'art. 173, primo comma, legge fall., avendo una valenza potenzialmente decettiva, per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione. Tanto rientra non già nell'ambito della mera valutazione di convenienza della proposta, bensì sulla regolarità stessa della procedura, dovendo il Tribunale verificare che vengano messi a disposizione dei creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta. La Cassazione ha peraltro chiarito che, ovviamente, nell'ambito dei fatti accertati dal commissario giudiziale rientrano, oltre ai fatti «scoperti» perché del tutto ignoti nella



loro materialità, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di concordato e nei suoi allegati, i quali, pertanto, possono dirsi accertati in quanto individuati nella loro completezza e rilevanza ai fini della corretta informazione dei creditori solo successivamente. Ove infatti si verifici l'esistenza di un dato di fatto occultato afferente il patrimonio del debitore, tale da alterare la percezione dei creditori, sussiste divergenza tra la situazione patrimoniale dell'impresa prospettata con la proposta di concordato e quella effettivamente riscontrata dal commissario giudiziale, senza che sia necessaria la volontaria preordinazione dell'omissione al conseguimento dell'effetto decettivo, potendo il carattere doloso di detta divergenza consistere anche nella mera consapevolezza di aver taciuto il fatto, fatto nel caso in esame all'evidenza ben noto alla società ricorrente.

A tanto deve aggiungersi che la Tundo spa non è stata in grado, neanche nel tempo, di sopperire al deficit della programmazione finanziaria, circostanza che – come correttamente chiarito dai Commissari - *<<ha impedito le verifiche più pregnanti della proposta formulata ed in particolare non ha consentito di effettuare tutte quelle analisi di sensitivity del piano stesso che consentissero di apprendere gli impatti economico patrimoniali e soprattutto finanziari degli andamenti delle principali variabili del piano, differenti rispetto a quelli pronosticati, in modo da poter verificare la tenuta corrente e prospettica del medesimo (...). Questa lacuna, mai colmata, nonostante i ripetuti solleciti, è significativa nel contesto complessivamente delineato, vuoi in relazione alla domanda formulata – concordato in continuità – vuoi per la particolare varietà di attività svolte dalla società, tutte nel medesimo comparto ma con svariate differenze che meritavano, ciascuna una analitica rappresentazione>>*.

A riprova della concreta rilevanza di quanto innanzi si rileva che all'esito della ricognizione del ceto creditorio da parte dei Commissari, che ha inciso sulla definizione del fabbisogno concordatario, l'aggiornamento dell'attivo ed i risultati dell'accertamento condotto hanno evidenziato l'utilizzo delle partite creditorie nella proposta destinate ai creditori idonee a determinare uno scollamento rispetto a quanto dichiarato e prospettato ai creditori.

Deve infine rilevarsi che le verifiche svolte dai Commissari consentono di ritenere sussistente una non corretta formazione delle classi, ancora una volta non emendata nel corso della procedura da Tundo spa.

In disparte la circostanza che per la classe n. 1, che è mono-creditore, essendo nella stessa inserito solo il credito INPS originariamente privilegiato, ma degradato a chirografo, il



creditore INPS ha fatto pervenire il proprio voto negativo dopo il deposito di relazione ex art. 173 l.f., nella classe n.2 la Tundo s.p.a. ha non collocato tutti i debiti verso ADER e ADE, non correttamente da ultimo includendo anche i tributi di cui al PVC che sono in contenzioso, circostanza, sopravvenuta, che ha privato di omogeneità la classe stessa, perché i debiti scaturenti da PVC in contenzioso avrebbero dovuto essere appostati in apposito fondo e poi in apposita classe. Appare poi sussistente disparità di trattamento tra la classe 1 e la classe 2, poiché la percentuale assegnata è diversa (3,88% la classe 1 e 2,55% la classe 2) pur in presenza del medesimo grado di privilegio.

La classe n.3, che include una serie di creditori chirografari elencati per categorie di appartenenza, è emerso dalle verifiche dei Commissari Giudiziali essere incompleta e disomogenea, sul piano sia degli interessi economici che delle posizioni di cui sono portatori i creditori annoverati, con grosse e non superabili criticità per il prestito obbligazionario, privo dell'elenco dei soggetti concedenti in domanda (verosimilmente desumibile dall'atto costitutivo del prestito)

Il fondo rischi per spese legali si è poi rivelato, dalle verifiche dei Commissari, non corretto per difetto, essendo emersa l'omessa indicazione di numerose controversie passive, in queste inclusa la controversia con Aigis Banca e con ADE per PVC: la prima non inserita senza alcun chiarimento e il secondo considerato solo – come detto innanzi - con l'appostamento per la sorte capitale nella classe 2.

I giudizi intentati contro AGIS Banca hanno poi visto la Tundo soccombente, motivo per cui oggi il credito della AIGIS costituisce una sopravvenienza passiva che va ad incidere notevolmente sul passivo nel suo complesso, ma ciò nonostante, non essendo stato contemplato in alcuna classe, non può essere annoverato tra i creditori votanti pur essendo un chirografario di peso che ne avrebbe diritto.

Da ultimo, occorre considerare se possa ritenersi condivisibile quanto affermato dalla difesa di Tundo spa, ossia che *“l’alternativa fallimentare con esercizio provvisorio comporterebbe l’azzeramento totale dei valori immateriali costituiti dalle autorizzazioni A.D.I. e S.A.D. già oggetto di stima ad opera del dott. Antonio Marzo il quale, incaricato dagli stessi Commissari della valutazione di tale ramo d’azienda, ha concluso che: “Il valore economico del ramo d’azienda costituito dalle autorizzazioni A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata) e S.A.D. (Servizio di Assistenza Domiciliare sociale), dato dalla sommatoria dei flussi di reddito attualizzati è stato, quindi, ragionevolmente stimato in Euro 29.150,00” e che sempre “L’alternativa fallimentare con esercizio provvisorio comporterebbe l’azzeramento totale di tale voce di attivo concordatario, trattandosi di*



somme che, come già ampiamente esposto nel Ricorso, alle pagg. 105 e ss., sono state stanziata dal Governo per ristorare le perdite patite in conseguenza della sospensione forzata del servizio disposta nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, per effetto della sopravvenuta emergenza epidemiologica COVID 19, sicché la Tundo Vincenzo S.p.A. potrà incassarle solo nel caso di mantenimento della Continuità Aziendale”.

Sul punto questo Tribunale ritiene condivisibile quanto segnalato dai Commissari giudiziali, ossia che dovrà essere attuata l’alternativa della procedura di fallimento in esercizio provvisorio (come evidenziato già nella relazione ex art. 172 l.f.), indubbiamente preferibile rispetto alla procedura fallimentare liquidatoria pura, atteso che l’esercizio provvisorio è l’istituto previsto dal legislatore proprio per consentire l’adozione di soluzioni funzionali alla conservazione dei valori dell’organizzazione e dell’avviamento, nella prospettiva di una più efficiente e proficua riallocazione degli assets aziendali. La gestione endofallimentare dell’impresa permette quindi, al pari della diversa modalità conservativa rappresentata dall’affitto endoconcorsuale dell’azienda, di traghettarla verso cessioni in blocco ovvero aggregate, salvaguardandone il valore intrinseco dato dalla continuità. Sussiste nel caso in esame il presupposto per il ricorso a questo istituto, atteso che dall’arresto dell’attività di impresa potrebbe sorgere un danno grave, effettivo e non potenziale, da apprezzare sia sotto il profilo della perdita diretta, o indiretta, di valore del patrimonio aziendale (danno emergente) sia del mancato incremento di valore (lucro cessante). I creditori potranno quindi avvantaggiarsi del beneficio che deriverà da una liquidazione degli *assets* in continuità.

La salvaguardia della continuità, che costituisce un valore da tutelare ad appannaggio dei creditori e dei terzi (di fatto perseguita da Tundo spa nel partecipare a reiterate gare di appalto, su parere favorevole dei Commissari giudiziali e pertanto debitamente autorizzate dal tribunale), troverà quindi tutela – come da separata e contestuale sentenza - nell’esercizio provvisorio nel fallimento, che, determinando una gestione endoconcorsuale, garantirà un controllo funzionale a collocare proficuamente l’azienda, nel suo valore intrinseco, sul mercato.

Sull’istanza del P.M. di dichiarazione di fallimento e su quelle alla stessa riunite si provvede come da separata e contestuale sentenza.

P.T.M.

visti agli art. 186 ult. co l.f. e 173 3 co l.f., così provvede:

1. revoca l’ammissibilità del concordato chiesto da Tundo Vincenzo s.p.a.;
2. decide con separata e contestuale sentenza in ordine alle istanze di fallimento.



3. si comunichi al legale rappresentante della società debitrice e al Pubblico Ministero;
4. manda ai Commissari giudiziali per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.

Lecce, 19/12/2023

Il Presidente est.

Dr.ssa Anna Rita Pasca

